

Allegato deliberazione C.C. n. 20 del 20.07.2011

COMUNE DI DONORI

Provincia di Cagliari

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL
SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA TRA IL COMUNI DI DONORI
E IL COMUNE DI BARRALI ANNI SCOLASTICI 2011/2012-
2012/2013.-**

L'anno **duemilaundici**, il giorno _____ del mese di _____, in Donori
presso la sede comunale;

TRA

La Dr.ssa Lucia Meloni, nata a Donori il 14.12.1954, Sindaco pro-tempore
del Comune di Donori, la quale interviene al presente atto in rappresentanza
del Comune medesimo, C.F. 80011830926, in virtù della deliberazione
consiliare n. _____ del _____

Il Sig. _____ nato a _____, Sindaco pro-tempore del
Comune di Barrali, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del
Comune medesimo, C.F. _____, in virtù della
deliberazione consiliare n. _____ del _____

PREMESSO CHE

- Sia il comune di Donori che il comune di Barrali hanno previsto anche
per l'Anno Scolastico 2011/2012 – 2012/2013 la prosecuzione del
servizio mensa scolastica in favore degli alunni della scuola
dell'infanzia e della scuola secondaria di I grado che fruiscono
dell'orario prolungato per due giorni alla settimana;
- L'attivazione del servizio mensa in favore degli alunni della scuola

	dell'infanzia e della scuola secondaria di I grado di Donori e di Barrali	
	costituirebbe per i due comuni un costo eccessivo se svolto in forma	
	singola, dato l'esiguo numero di studenti, con conseguente aumento	
	della contribuzione dell'utenza;	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sia la scuola dell'infanzia che la scuola secondaria di I grado di 	
	Donori e Barrali fanno capo al medesimo Istituto comprensivo con	
	sede in Donori e, conseguentemente alla stessa dirigenza scolastica;	
	<ul style="list-style-type: none"> • il perseguimento dei principi di efficienza ed efficacia, rendono 	
	opportuno il ricorso a forme di associazione tra Enti diversi, in	
	considerazione del fatto che l'allargamento del bacino di utenza:	
	✓ garantisce un miglior rapporto quantitativo/qualitativo delle	
	prestazioni;	
	✓ consente di omogeneizzare le prestazioni erogate;	
	✓ Comporta l'ottenimento di significative economie rispetto ai costi	
	dei servizi, con benefici immediati anche per gli utenti attraverso	
	il contenimento della contribuzione dell'utenza	
	<ul style="list-style-type: none"> • In osservanza all'art. 30 del D. Lgs., recante disposizioni sullo 	
	svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi tra enti locali, il	
	comune di Donori con deliberazione consiliare n. del e il comune di	
	Barrali con deliberazione n. del -----hanno approvato lo schema di	
	convenzione per la gestione associata del servizio di mensa scolastica.	
	Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra rappresentate si conviene e	
	si stipula quanto segue:	
	<i>Art. 1 Oggetto</i>	
	Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i comuni	

	di Donori e di Barrali decidono di svolgere in forma associata il servizio	
	mensa scolastica in favore degli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia	
	e la scuola secondaria di I grado, facenti parte dell'Istituto comprensivo	
	"Fabrizio De Andrè" di Donori,=	
	<i>Art. 2 Finalità</i>	
	La gestione del servizio mensa scolastica è finalizzata ad ottenere:	
	a) Il miglioramento della qualità delle prestazioni oggetto del servizio;	
	b) L'ottimizzazione delle modalità di erogazione del servizio;	
	c) La riduzione dei costi complessivi del servizio e conseguente	
	contenimento della contribuzione dell'utenza.	
	<i>Art. 3 Decorrenza e durata</i>	
	La presente convenzione ha decorrenza dalla data della sottoscrizione ed avrà	
	validità per l'intera durata degli anni scolastici 2011/2012 – 2012/2013.=	
	<i>Art. 4 Individuazione Ente Capofila</i>	
	Il comune di Donori viene individuato quale Comune capofila.	
	<i>Art. 5 Attribuzione funzioni</i>	
	Al Comune di Donori, quale ente capofila, sono attribuite le funzioni	
	concernenti l'adozione di tutti gli atti amministrativi relativi alla gestione in	
	forma associata del servizio mensa scolastica.	
	Il comune di Barrali, al fine di ottimizzare i tempi, provvederà a trasmettere	
	all'aggiudicatario del servizio e al comune di Donori per conoscenza, gli	
	eventuali rilievi, rimostranze o contestazioni che dovessero insorgere con	
	riferimento agli aspetti qualitativi, gestionali ed organizzativi del servizio.	
	Qualora ciò dovesse dal luogo all'emanazione di provvedimenti formali	
	conseguenti all'inosservanza di clausole contrattuali, gli stessi saranno assunti	

	dal responsabile del Servizio del comune capofila.	
	Art. 6 Forme di consultazione tra enti	
	La consultazione tra gli enti aderenti alla presente convenzione viene garantita	
	con convocazione di apposita conferenza dei Sindaci dei rispettivi comuni o	
	loro delegati qualora dovessero manifestarsi dei problemi nel corso della	
	gestione in forma associata del servizio mensa scolastica .	
	Art.7 Ripartizione delle spese.	
	Il pagamento delle fatture sarà effettuato dal comune capofila.	
	Il Comune di Barrali trasferirà in favore del comune di Donori,	
	anticipatamente ogni trimestre una somma pari all'importo presunto della	
	spesa da sostenere (n. pasti presunti x l'importo di aggiudicazione IVA	
	compresa).	
	A consuntivo, al termine di ogni anno scolastico, verrà effettuato il	
	conguaglio delle spese effettuate.	
	L'eventuale eccedenza, regolarmente rendicontata, sarà utilizzata quale	
	anticipo per le spese dell'anno scolastico successivo.	
	La contribuzione dell'utenza verrà deliberata autonomamente da ogni singolo	
	ente convenzionato.	
	I comuni provvederanno singolarmente alla vendita dei buoni pasto ai propri	
	cittadini residenti e al controllo del numero dei pasti erogati mensilmente	
	dall'appaltatore.	
	Art. 8 Recesso	
	Non è ammesso il recesso durante il corso dell'anno scolastico.	
	Ciascun ente potrà recedere dalla presente convenzione con preavviso di	
	almeno due mesi rispetto all'inizio dell'anno scolastico successivo.	

Il recesso determina la cessazione della gestione associate del servizio di cui trattasi. Le situazioni pendenti saranno definite di comune accordo tra i due Comuni.

Art. 9 Controversie tra i due comuni.

Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra i comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere prioritariamente ricercata mediante accordo bonario. Qualora non si riuscisse ad addivenire ad un accordo bonario le controversie saranno risolte dal giudice del foro di Cagliari.

Art. 10 Controversie tra i comuni e l'aggiudicatario del servizio

Le eventuali controversie che dovessero insorgere con l'impresa appaltatrice saranno risolte dal comune di Donori con ripartizione delle spese legali in parti uguali.

Art. 11 Registrazione

Il presente atto, posto in essere tra enti locali, non è soggetto all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. n. 131/86. Il presente atto è la completa e precisa espressione della volontà delle parti, le quali lo leggono, lo confermano e lo sottoscrivono come appresso.

Il Sindaco del Comune di Donori Dr.ssa Lucia Meloni

Il Sindaco del Comune di Barrali Sig.